

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE
"SEMPLICEMENTE VITA" Capitale Decrescente Premio Unico Ed. Settembre 2015

ADDENDUM AL FASCICOLO INFORMATIVO

Con la presente appendice si intende integrare l'art. 2.3 – **Diritto di recesso dal Contratto** delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la polizza sia stata abbinata ad un finanziamento emesso da una banca o da un altro intermediario finanziario.

"Qualora il prodotto sia stato venduto in abbinamento ad un finanziamento, il Contraente può recedere dal Contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso".


RESTA FERMO IL RESTO.

Ricordiamo che, nel caso di estinzione anticipata del mutuo o del finanziamento collegato al Contratto, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, verrà restituito al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria come meglio specificato **nell'Art. 3.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione**.

In alternativa al rimborso, il Contraente potrà richiedere il proseguimento del Contratto fino alla scadenza contrattuale comunicando il nuovo beneficiario.

In ossequio alle linee guida emanate congiuntamente da IVASS e Banca d'Italia, le banche/finanziarie erogatrici del finanziamento dovranno comunicare tempestivamente all'impresa assicuratrice l'estinzione anticipata del finanziamento per poter eseguire la restituzione della quota del premio pagato e non goduto.

AXA Assicurazioni S.p.A.



Milano, febbraio 2016